



N. 6 - maggio 2018

Misure urgenti su Alitalia Conversione in legge del decreto-legge n. 38 del 2018 (A.S. n. 297)

Il decreto-legge detta misure urgenti per assicurare il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia. In particolare, esso differisce al 31 ottobre 2018 il termine per l'espletamento di tali procedure, previste dal [decreto-legge n. 148/2017](#), e proroga fino al 15 dicembre 2018 la durata del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal [decreto-legge n. 50/2017](#) e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, sopprimendo le disposizioni che ne prevedevano la restituzione entro il termine dell'esercizio. A seguito del vaglio referente della Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, è stato approvato un emendamento che dispone la trasmissione alle Camere da parte dei commissari di Alitalia (ogni sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) di una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, con esplicita indicazione dei dati da includere nella relazione stessa.

Il testo del provvedimento

L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge dispone l'estensione al 31 ottobre 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di gara, previste dall'articolo 50, comma 2, del [decreto-legge n. 50/2017](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 con la finalità di consentire il completamento della **cessione dei complessi aziendali** facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A.

Il termine originario era stato già stato **esteso dal 15 ottobre 2017 al 30 aprile 2018** dall'articolo 12 del [decreto-legge n. 148/2017](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 172/2017](#) al fine di aumentare il tempo a disposizione "per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte", in un contesto economico caratterizzato da eventi contingenti nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di *Air Berlin* e la crisi operativa di *Ryan Air*) che avevano indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di più tempo per la definizione della procedura.

Si ricorda che l'apertura della **procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia** è avvenuta con [decreto del MISE 2 maggio 2017](#) ai sensi della c.d. legge Marzano (artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società. Alla scadenza del 15 ottobre 2017 risultavano pervenute sette offerte vincolanti in relazione alla cessione

della società. Per approfondimenti sugli interventi normativi riguardanti Alitalia, dal 2008 in poi, e sulle procedure di Amministrazione straordinaria previste dalla c.d. “Legge Marzano” si veda anche il [dossier](#) del Servizio Studi della Camera sul decreto-legge n. 55/2017.

Con il medesimo **comma 1, si interviene anche sul finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro**, già disposto dal decreto-legge n. 50/2017 e successivamente **incrementato di ulteriori 300 milioni di euro**, prevedendo che **l'intero importo debba essere restituito entro il 15 dicembre 2018**.

Il decreto-legge n. 50/2017 aveva previsto un **finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi**, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio di Alitalia. Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di **interessi** al tasso *Euribor* a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la **restituzione entro sei mesi dalla erogazione, con priorità** rispetto ad ogni altro debito della procedura. L'importo del finanziamento era stato successivamente **incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018**, dal decreto-legge n. 148/2017, al fine di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto. Pertanto, **l'importo complessivo del prestito ammonta a 900 milioni, la cui restituzione era stata prevista entro il 30 settembre 2018 per la prima tranche da 600 milioni, mentre la seconda doveva essere rimborsata entro il termine dell'esercizio (2018)**.

In seguito all'esame in commissione (v. *infra*), l'articolo 1 del decreto-legge è stato **emendato** introducendo i commi *1-bis* e *1-ter*.

L'articolo 1, comma 1-bis, è volto a disporre la **trasmissione alle Camere da parte dei commissari di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria**, ogni sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di una **relazione** concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, con esplicita indicazione dei dati da includere nella relazione stessa.

In particolare, la relazione dovrà evidenziare **i dati riferiti a:**

a) **i contratti aziendali in corso di fornitura carburante**, di *leasing* e di **manutenzione** ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di **servizi esternalizzati** maggiormente rilevanti;

b) l'andamento dei crediti commerciali e delle altre **attività finanziarie**, sia antecedenti che successivi all'amministrazione straordinaria, dando altresì conto degli eventuali **contenziosi** in essere e delle **operazioni di recupero dei crediti** e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;

c) la **consistenza della forza lavoro impiegata**, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;

d) il **raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione di Alitalia**, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso di 900 milioni di euro oggetto del decreto-legge in esame.

L'articolo 1, comma 1-ter integra il contenuto della prima relazione che sarà trasmessa al Parlamento, specificando che in tale sede i commissari daranno conto anche delle **attività compiute nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di conversione**.

L'esame in Commissione speciale

L'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in argomento è stato avviato dalla **Commissione speciale per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo** nella [seduta pomeridiana del 3 maggio 2018](#). In quella sede, il relatore ha proposto di avviare, ai sensi dell'articolo 48 del regolamento del Senato, un'**indagine conoscitiva** volta ad acquisire elementi informativi concernenti il piano di ristrutturazione ovvero il piano di liquidazione. Nella successiva seduta dell'8 maggio 2018 la Commissione ha approvato la proposta del relatore.

Pertanto, fra il 16 e il 17 maggio 2018, sono stati ascoltati i [rappresentanti sindacali delle sigle FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti, UGL Trasporto aereo, ANPAC, ANPAV, USB, CUB-Trasporti e ASSOVOLO](#); il Prof. Ugo Arrigo e il Prof. Gaetano Intriери; i [rappresentanti del Collegio commissariale della procedura di amministrazione straordinaria](#) e i [rappresentanti dell'Ente nazionale per l'aviazione civile \(ENAC\) e del Comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia](#).

L'esame del decreto-legge è ripreso il 22 maggio 2018. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono stati posti in votazione e accolti gli ordini del giorno G/297/1/CS, G/297/2/CS, G/297/3/CS e G/297/4/CS, G/297/6/CS, G/297/7/CS, G/297/8/CS, G/297/9/CS e G/297/10/CS, pubblicati in allegato al [resoconto della seduta](#).

In seguito alla votazione degli ordini del giorno, è stato esaminato e discusso l'**emendamento 1.1**, che introduce il **comma 1-bis dell'articolo 1**, volto a disporre la **trasmissione alle Camere da parte dei commissari di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria**, ogni sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di una **relazione** concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, con esplicita indicazione dei dati da includere nella relazione stessa. L'emendamento prevede inoltre l'introduzione del **comma 1-ter dell'articolo 1**, che integra il contenuto della prima relazione che sarà trasmessa al Parlamento, come già descritto nel precedente paragrafo.

La disciplina degli aiuti di Stato

In merito alla **concessione di tale finanziamento da parte dello Stato ad Alitalia** si segnala il [comunicato stampa della Commissione europea del 23 aprile 2018](#), che riporta le dichiarazioni della Commissaria responsabile per la concorrenza, *Margrethe Vestager*, secondo cui è **in corso un'indagine** approfondita per valutare se il prestito costituisce un aiuto di Stato e se è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti alle imprese in difficoltà.

Nel gennaio 2018, l'Italia ha notificato l'intero prestito di 900 milioni come **aiuto per il salvataggio**, effettuato ai sensi della relativa disciplina europea. La notifica ha fatto seguito ad una serie di denunce che la Commissione europea ha ricevuto nel 2017, nelle quali si sosteneva che il prestito costituiva un aiuto incompatibile con le vigenti norme europee.

La Commissione, secondo quanto reso noto dal comunicato stampa, è del parere che il prestito statale non è escluso possa costituire un aiuto di Stato e si appresta a svolgere ulteriori accertamenti. In particolare, la Commissione teme che la durata del prestito superi la durata

massima di sei mesi prevista dagli Orientamenti per i prestiti di salvataggio, e nutre dubbi sul fatto che l'aiuto si limiti al minimo necessario.

Nella norma in commento non sono presenti riferimenti alla compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia, che erano peraltro presenti nel decreto-legge n. 50/2017.

Si ricorda che l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), definisce come aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Il regolamento (UE) 2015/1589 precisa che qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato, ai fini della valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo dei citati aiuti.

Tale valutazione è attribuita alla competenza esclusiva della Commissione europea, sotto il controllo dei giudici dell'Unione (Corte di giustizia, sez. II, sentenza 13 febbraio 2014, causa C-69/13). Agli organi dell'ordinamento interno spetta solo l'accertamento dell'osservanza dell'art. 108, n. 3, TFUE, e cioè dell'avvenuta notifica del potenziale aiuto alla Commissione europea. È solo a questo specifico fine che sussiste una competenza degli stessi a verificare se la misura rientri nella nozione di aiuto secondo la configurabilità astratta della fattispecie e, ove questa sussista, se i soggetti pubblici conferenti gli aiuti rispettino adempimenti e procedure finalizzati alle verifiche di competenza della Commissione europea (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2015).

Si ricordano di seguito gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà ([2014/C 249/01](#)), applicabili dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2020.

I requisiti stabiliti dagli Orientamenti sono di due tipologie: gli aiuti al **salvataggio dell'impresa** e gli aiuti alla **ristrutturazione dell'impresa**.

Sulla base della definizione contenuta negli orientamenti **il prestito ad Alitalia S.p.A. sembra presentare le caratteristiche per rientrare nell'ambito degli aiuti al salvataggio dell'impresa**, in quanto "forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione."

Gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio (paragrafo 26 degli Orientamenti).

Affinché **aiuti** destinati al **salvataggio**, possano essere autorizzati dalla Commissione UE devono soddisfare le seguenti **condizioni**:

- devono consistere in un **sostegno temporaneo** alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di **prestiti**;

- la **remunerazione del prestito** o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in [G.U. C 14 del 19 gennaio 2008](#) e successivi [aggiornamenti](#) (che con riferimento alla situazione di Alitalia prevede uno *spread* minimo di 1.000 punti base);

- i **prestiti devono essere rimborsati** e le garanzie devono cessare **entro** un termine non superiore a **sei mesi dall'erogazione** della prima rata al beneficiario;

- gli Stati membri devono impegnarsi a **presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione** dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario **la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.**

Una volta presentato il **piano di ristrutturazione**, detta autorizzazione viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata. Una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione.

Inoltre, secondo quanto affermano gli Orientamenti, nel valutare gli aiuti di Stato a favore di fornitori di **Servizi di interesse economico generale in difficoltà**, la Commissione deve tenere conto della natura specifica del SIEG e, in particolare, alla necessità di **garantire la continuità della fornitura del servizio**, in conformità dell'articolo 106, par. 2, TFUE.

a cura di D. Zaottini

L'ultima nota breve:
[*Le elezioni regionali in Valle d'Aosta - n. 5- maggio 2018*](#)

nota breve
sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it